

dici anni; e da dieci a diciotto, se consegua, anche in parte, l'intento.

253. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 131, per commettere un reato determinato, forma un corpo armato, o esercita nel medesimo un comando superiore od una funzione speciale, è, per ciò solo, punito con la reclusione da tre a sette anni.

Tutti gli altri che fanno parte di detto corpo armato sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Se la pena stabilita per il reato cui il fatto era diretto sia la detenzione, questa è sempre inflitta in luogo della reclusione.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 133 e 249.

254. Chiunque, senza legittima autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con la detenzione sino ad un anno o con la multa sino a lire mille.

255. Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, ovvero minaccia un disastro di comune pericolo, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se lo scoppio o la minaccia avvenga in luogo e tempo di pubblico concorso, ovvero in tempo di comune pericolo, di pubbliche commozioni o calamità, o di disastri, la reclusione è da tre mesi a cinque anni.